

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXLVII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI SABATO 9 MARZO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	2001
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
BUZZI ed altri: Provvidenze economiche e di carriera per gli insegnanti delle scuole speciali (59)	2001.
PRESIDENTE	2001, 2002, 2003, 2004, 2005
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	2003, 2004, 2005
BRONZUTO	2002, 2004
CATTANEO PETRINI GIANNINA	2002, 2004
SAVIO EMANUELA, <i>Relatore</i>	2001, 2004, 2005
VALITUTTI	2002
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2005

La seduta comincia alle 9,15.

LEVI ARIAN GIORGINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bertè, Di Lorenzo, Giomo, Giugni Lattari Jole e Grilli Antonio sono rispettivamente sostituiti dai deputati Cattaneo Petrini Giannina, Massucco Costa Angiola, Bonea, Guarra e Delfino per l'esame della proposta di legge all'ordine del giorno della seduta odierna.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: Provvidenze economiche e di carriera per gli insegnanti delle scuole speciali (59).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi, Borghi, Rampa, Fabbri Francesco, Patrini, Bertè: « Provvidenze economiche e di carriera per gli insegnanti delle scuole speciali », n. 59.

Il relatore, onorevole Savio Emanuela, ha facoltà di svolgere la relazione.

SAVIO EMANUELA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Questa proposta di legge, che è stata presentata dai colleghi Buzzi, Borghi ed altri nel maggio 1963, viene al nostro esame in un nuovo testo, più ridotto — direi uno stralcio — rispetto al precedente.

Gli onorevoli colleghi sanno che gli insegnanti i quali svolgono un compito educativo e scolastico nelle scuole speciali, molto delicato e importante in favore dei ragazzi minorati e in condizioni fisiche difficili, godevano — secondo la legge del 1933 — di un compenso mensile per le ore eccedenti il normale orario delle lezioni; ed anche percepivano un compenso, cosiddetto « di contagio » proprio perché si trovavano a contatto con bambini affetti da malattie (tracomatosi ecc.) che avrebbero potuto anche contagiarli.

Questi due tipi di provvidenze disposte per i maestri delle scuole speciali subiscono ora, secondo il nuovo testo sottoposto alla nostra attenzione, un aggiornamento e un adeguamento, che prevede un compenso mensile per

le ore eccedenti il normale orario delle lezioni, nella misura di due terzi calcolati su un venticinquesimo dello stipendio spettante agli insegnanti ordinari di ruolo; mentre anche agli insegnanti non di ruolo viene corrisposto un trattamento analogo, seppure ridotto.

Questo adeguamento noi lo riteniamo necessario proprio per le ragioni precedentemente esposte; perché in effetti c'è stata una riduzione nel trattamento fissato dalla legge del 1933, contenuta in norme successive; riduzione che noi riteniamo altamente lesiva della funzione educativa e scolastica di questi insegnanti.

In più, il nuovo testo fissa un compenso speciale — compenso di contagio — per gli insegnanti elementari che prestano servizio in scuole dove si trovano bambini affetti da particolari malattie. Questa indennità, che già esisteva, viene riordinata portandola da lire 1.000 a 7.000 mensili.

Noi sappiamo benissimo che il problema deve essere visto in modo più ampio, nel quadro di una politica nuova, volta al recupero sociale degli irregolari psichici e minorati. È necessario, però, tener conto della particolare situazione degli insegnanti. Ad ogni modo noi auspichiamo l'avvento di questa politica nuova, di questo nuovo ordinamento, e speriamo che la prossima legislatura possa risolvere questo problema.

Tengo ancora a ricordare che il testo originario della proposta di legge in esame era più ampio in quanto prevedeva miglioramenti di carriera e del trattamento di quiescenza degli insegnanti.

Ritengo di dover ricordare agli onorevoli colleghi, come l'originario progetto di legge fosse più ampio e contemplasse una larga serie di miglioramenti. Questa parte dei miglioramenti è stata però accantonata, mentre ci si è occupati soltanto del compenso mensile per le carriere e del compenso per contagio. Nell'articolo 3 del nuovo testo, vengono indicati la copertura e viene detto in che modo si farà fronte alle spese finanziarie previste dal provvedimento.

PRESIDENTE. Comè lei, onorevole relatore saprà, la V Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole sul nuovo testo predisposto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRONZUTO. Il mio gruppo è favorevole e non si oppone all'approvazione di questo purtroppo limitatissimo provvedimento. Il Governo sa, l'onorevole relatrice pure sa, che noi saremmo stati favorevoli all'approvazio-

ne di un progetto di legge più ampio. Purtroppo, però, sia per la posizione assunta dal Governo in questo ultimo periodo sia per difficoltà forse obiettive, ci dobbiamo limitare a questo piccolo provvedimento. Il provvedimento, comunque, è urgentissimo — e per molto tempo gli insegnanti interessati hanno scioperato e preso iniziative — e, quindi, noi pensiamo che si faccia un buon servizio approvandolo. Per quanto riguarda, comunque, la misura dei miglioramenti, ci permettiamo tuttavia di suggerire alcune modificazioni.

CATTANEO PETRINI-GIANNINA. Debbo dire che sono d'accordo con l'onorevole relatrice nel sostenere che le speranze che noi avevamo, erano molto più alte, ma certamente aderenti a quella che è la realtà effettiva del Paese, in relazione al numero ancora veramente notevole dei minori che hanno ancora bisogno di un'assistenza specializzata. Mi voglio riferire agli insegnanti delle scuole speciali, di tutte le scuole, e non solo a quelli esposti al contagio perché vicini a tracomatosi o altro, ma a tutti coloro che operano in condizioni veramente speciali accanto a bambini che offrono difficoltà notevoli di recupero. Penso, tuttavia, che questi insegnanti potranno vedere in questo provvedimento la volontà politica, la sensibilità, di tutti nei confronti di questo problema così vasto e di una attività che meriterebbe veramente un riconoscimento diverso da quello che è il compenso per le ore straordinarie. Infatti il lavoro di questi insegnanti è sempre un lavoro straordinario, perché richiede una specifica preparazione, da adeguare giorno per giorno.

VALITUTTI. Anche noi voteremo a favore di questa proposta di legge, facendo però presente l'esigenza che nella prossima legislatura il problema sia affrontato nei suoi termini più generali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do, quindi, lettura degli articoli della proposta di legge nel testo originario:

ART. 1.

Il compenso mensile, dovuto a norma dell'articolo 28 del regio decreto 1° luglio 1923, n. 786, e successive modificazioni, ai maestri delle scuole speciali statali, per ogni ora settimanale di servizio eccedente il normale orario delle lezioni, è determinato dalla misura dei due terzi di un venticinquesimo dello stipendio mensile iniziale dovuto all'insegnan-

te elementare di ruolo con la qualifica di ordinario.

Gli insegnanti di scuole speciali istituite previa convenzione con comuni e Enti dopo il 31 dicembre 1933, ed alle quali si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 29 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, nonché agli insegnanti di scuole speciali per sordomuti, di cui agli articoli 508 e 509 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, godono, sempre nel caso di orario oltre il normale, del trattamento di cui al comma precedente.

L'indennità speciale, di cui al 3° comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, prevista per gli insegnanti delle scuole elementari speciali statali per fanciulli predisposti, tracomatosi o affetti da altre malattie che possono essere causa di contagio, per fanciulli normali, di cui all'articolo 230 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per minorati fisici e psichici, nonché per gli insegnanti delle scuole elementari statali per ciechi, di cui all'articolo 9 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, è elevata a lire 7.000 mensili.

L'indennità di cui al precedente comma è corrisposta anche agli insegnanti di scuole convenzionate per sordomuti, di cui agli articoli 509 e 508 del regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297.

Tale indennità è corrisposta per il periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno per i maestri di ruolo ed in ragione del servizio effettivamente prestato durante il periodo di insegnamento e di esame, per gli insegnanti non di ruolo.

ART. 2.

Agli insegnanti di ruolo delle scuole speciali statali, di cui al precedente articolo, è riconosciuto, ai fini della progressione economica e di carriera, il diritto all'anticipo di 1 anno per ogni quinquennio di effettivo e ininterrotto servizio prestato in scuole speciali del medesimo tipo con qualifica non inferiore a « distinto ».

ART. 3.

Agli insegnanti, di cui al 1° comma dell'articolo 1 della presente legge, che abbiano prestato non meno di 15 anni di servizio nelle scuole speciali statali, è riconosciuto un aumento di 5 anni del servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza.

ART. 4.

(Copertura).

Alla spesa derivante dalla applicazione della presente legge sarà provveduto con i normali stanziamenti del capitolo n. 52 dello stato di previsione delle spese del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e successivi esercizi.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla nuova formulazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 nel nuovo testo predisposto:

ART. 1.

Il compenso mensile, dovuto a norma dell'articolo 28 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e successive modificazioni, agli insegnanti elementari delle scuole speciali statali, per ogni ora settimanale di servizio eccedente il normale orario delle lezioni, è determinato: a) per gli insegnanti elementari di ruolo, nella misura di due terzi di un venticinquesimo dello stipendio mensile in godimento, con esclusione degli aumenti periodici; b) per gli insegnanti elementari non di ruolo, nella misura di due terzi di un venticinquesimo della retribuzione mensile, di cui i medesimi fruiscono, con esclusione del pari degli eventuali aumenti periodici.

Gli insegnanti di scuole speciali istituite previa convenzione con comuni ed enti dopo il 31 dicembre 1933, ed alle quali si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 29 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, godono, sempre nel caso di orario oltre il normale, del trattamento di cui al comma precedente.

Il compenso speciale, di cui al terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, previsto per gli insegnanti statali delle scuole elementari speciali per fanciulli predisposti, tracomatosi o affetti da altre malattie che possono essere causa di contagio, per fanciulli anormali, di cui all'articolo 230 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per minorati fisici, psichici e sensoriali, è elevato a lire 7.000 mensili.

Il compenso speciale, di cui al precedente comma è corrisposto per il periodo compreso

tra il 1° settembre e il 30 giugno per gli insegnanti elementari di ruolo ed in ragione del servizio effettivamente prestato durante il periodo di insegnamento e di esame, per gli insegnanti non di ruolo.

Comunico che sono stati presentati dal deputato Bronzuto all'articolo 1 i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: « eccedente » sostituire le parole: « il normale orario delle lezioni » con le seguenti: « le 25 ore settimanali ».

Al primo comma:

- lettera a), sopprimere le parole: « di due terzi ». e: « con esclusione degli aumenti periodici »;

- lettera b), sopprimere le parole: « di due terzi », e: « con esclusione di eventuali aumenti periodici ».

In via subordinata è stato dallo stesso onorevole Bronzuto presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, alle lettere a) e b), sostituire le parole « di due terzi di un venticinquesimo », con le altre « di un trentesimo ».

Al terzo comma sostituire le parole: « 7.000 mensili » con le altre: « 10.000 mensili ».

BRONZUTO. Il mio primo emendamento è conseguente al fatto che, essendo sorte molte volte delle contestazioni, è necessario precisare che il calcolo deve essere fatto sulla base delle 25 ore settimanali.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È prescritto infatti, che siano 25.

BRONZUTO. Col secondo emendamento riprendiamo la vecchia questione del compenso delle ore eccedenti il normale orario di servizio, che già abbiamo sollevato per la scuola media di secondo grado. Ricordiamo anche che in proposito abbiamo dovuto predisporre una legge interpretativa della precedente, perché ci sembra impossibile che l'orario straordinario di lavoro prestato venga pagato a tariffa inferiore a quella dell'orario ordinario. Tutte le ore straordinarie si pagano a tariffa superiore a quella delle ore normali: il caso attuale è veramente stranicissimo.

L'emendamento al terzo comma, inteso ad elevare a 10.000 lire la cifra di 7.000 mensili prevista, credo non abbia bisogno di illustrazione particolare.

PRESIDENTE. Faccio presente che l'aumento della cifra comporta l'aumento degli oneri, il che implicherebbe la richiesta di un nuovo parere della V Commissione. Prego, pertanto, l'onorevole Bronzuto di ritirare questo emendamento.

SAVIO EMANUELA, *Relatore*. Dovremmo rivedere tutto l'impegno finanziario, il che non è ormai possibile. Vorrei pregare l'onorevole Bronzuto di ritirare l'emendamento.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La norma concernente i due terzi per le ore eccedenti, è uguale a quella che è stata stabilita per i professori, per il servizio prestato oltre il normale orario d'obbligo. Per quanto riguarda l'emendamento al terzo comma, non è possibile apportare un aumento senza ritardare notevolmente l'approvazione della proposta di legge.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Prego il collega Bronzuto di ritirare l'emendamento sottolineando però la necessità che l'interpretazione, attraverso le circolari ministeriali, tenga conto delle particolarità degli obblighi degli insegnanti di questo tipo di scuole, che non sono in nessun caso tenuti all'orario unico degli altri insegnanti.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Bronzuto sulla votazione dei suoi emendamenti?

BRONZUTO. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Bronzuto al quale Governo e relatore si sono dichiarati contrari.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Bronzuto al quale Governo e relatore si sono dichiarati ugualmente contrari.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento Bronzuto presentato in via subordinata.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bronzuto al terzo comma dell'articolo 1, al quale sono contrari il relatore e il Governo.

(Non è approvato).

Pongo, quindi, in votazione, l'articolo 1 del testo testé letto.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 MARZO 1968

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° ottobre 1968.

L'onorevole Bronzuto ha presentato il seguente emendamento:

« sostituire le parole: " 1° ottobre 1968 " con le altre: " 1° ottobre 1967 " ».

SAVIO EMANUELA, *Relatore*. Mi oppongo all'emendamento che comporterebbe variazioni di copertura e, quindi, praticamente, l'insabbiamento della proposta di legge.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si oppone per i motivi esposti dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bronzuto all'articolo 2, al quale sono contrari relatore e Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo testé letto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 200 milioni per lo anno finanziario 1968 e di lire 800 milioni per gli anni finanziari successivi, si provvederà con gli stanziamenti previsti dall'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente il finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970.

Gli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1968, 1969 e 1970 dagli articoli 2 e 8 della predetta legge 31 ottobre 1966, n. 942, sono rispettivamente aumentati e diminuiti dei seguenti importi: lire 200 milioni per lo anno 1968 e lire 800 milioni per gli anni 1969 e 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'applicazione della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Propongo di formulare come segue il titolo della proposta di legge: « Provvidenze economiche per gli insegnanti elementari delle scuole speciali statali ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

Buzzi ed altri: Provvidenze economiche per gli insegnanti elementari delle scuole speciali statali » (59).

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Badini Confalonieri, Berlinguer Luigi, Cattaneo Petrini Giannina, Borghi, Bronzuto, Calvetti, Codignola, Dall'Armellina, Della Briotta, Massucco Costa Angiola, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Fusaro, Bonea, Illuminati, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Magri, Natta, Racchetti, Rampa, Romanato, Rosati, Rossanda Banfi Rossana, Sanna, Savio Emanuela, Seroni, Tedeschi, Valitutti.

La seduta termina alle 9,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO